



Work in Progress sull'accreditamento dei servizi e novità normative

Dott.ssa Barbara Trambusti - Responsabile Settore Integrazione socio-sanitaria

Dott.ssa Luciana Galeotti - Funzionario EQ autorizzazione e accreditamento del sistema sociale integrato



CAPO III

della L.R.T. 82/2009

‘SERVIZI’



L'Accreditamento dei servizi

- art. 7 L.r. 82/2009 -

ha validità su tutto il territorio regionale e non ha scadenza

Erogatori dei servizi accreditati – *dati estratti da elenchi comunali trasmetti a RT - dati al 31.12.2022 -*



TOTALE ELENCHI TRASMESSI: 224

SERVIZI:

Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni: totale 293

di cui:

141 attività socio-assistenziale

72 attività socio-sanitaria per non autosufficienti

80 attività socio-educativa

Altri servizi alla persona: totale 450

di cui:

1 unità di strada

13 telesoccorso e/o teleassistenza

6 distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio

23 servizio di prossimità per supporto alla domiciliarità

252 trasporto sociale

156 altro

di cui:

21 musei e caffè Alzheimer

Centri anti violenza

Incontri protetti

Servizi per migranti

} **NON ACCREDITABILI CON LA L.R 82/09**

Operatori individuali: totale 2638



Dati complessivi al 15.11.2023: **notifiche di accreditamento n. 4333**

notifiche accreditamento assistenti familiari al 15.11.2023			
Val di Chiana Aretina	97	Bassa Val di Cecina, Val di Cornia	146
Mugello	15	Elba	33
Pistoiese	254	Pratese	309
Fiorentina	350	Alta Val di Cecina, Val d'Era	178
Apuane	68	Alta Val d'Elsa	60
Fiorentina Nord-Ovest	339	Piana di Lucca	370
Valdarno	131	Valle del Serchio	154
Lunigiana	74	Livornese	350
Versilia	143	Colline dell'Albegna	4
Amiata Senese e Val d'Orcia e Val di Chiana Senese	91	Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana	92
Empolese, Valdarno Inferiore	259	Pisana	203
Val di Nievole	104	Senese	287
Fiorentina Sud-Est	35	Aretina	Aretina 247 Casentino 77 Valtiberina 20
		Casentino	
		Valtiberina	



Delibera Regionale 937 del 31 luglio 2023 - Azioni volte a favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro per gli assistenti familiari

Obiettivo definito nel Piano Nazionale della Non Autosufficienza e declinato nel Piano Regionale:

- devono essere considerati livelli essenziali delle prestazioni sociali i servizi di supporto alle famiglie quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego



Delibera Regionale 937 del 31 luglio 2023 - Azioni volte a favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro per gli assistenti familiari

Obiettivo declinato nel Piano Regionale della Non Autosufficienza in due azioni innovative:

- l'evoluzione del Progetto Pronto Badante finalizzato al sostegno alla persona anziana fragile che si trova in un primo momento di difficoltà e alla sua famiglia
- il consolidamento delle rete integrata tra i servizi per le famiglie e gli assistenti familiari

Nel percorso di realizzazione di questi obiettivi ed azioni ha un ruolo fondamentale l'iter di accreditamento delle assistenti familiari già esistente ma che doveva essere perfezionato



Cosa serve: elementi essenziali

- un **quadro normativo** che espliciti gli obiettivi del sistema regionale pubblico:
 - modifica della L.r. 82/2009
 - approvazione delibera 937/2023
- la **modifica della modulistica** per l'accreditamento degli assistenti familiari e di conseguenza della relativa sezione del sistema informativo STAR (d/d 19932 del 18.09.2023)

L'assistente familiare esprime la sua volontà, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"

- **procedure** per la diffusione e comunicazione tra i soggetti interessati di "nuovi" elenchi



Dal 6 Dicembre 2023

- Nell'istanza di accreditamento l'assistente familiare compila una sezione dove esprime il suo consenso (o lo nega) alla diffusione e comunicazione dei propri dati di contatto cioè numero di telefono e indirizzo mail
- In presenza del consenso i dati anagrafici con i dati di contatto sono inseriti in elenchi che possono essere diffusi tramite pubblicazione e comunicati a soggetti definiti
- L'inserimento dei dati di contatto e l'espressione del consenso alla diffusione e comunicazione sarà possibile attraverso Star sia per i nuovi accreditamenti sia per i soggetti già accreditati



Elenchi e comunicazione da e verso soggetti definiti

La comunicazione da e verso soggetti definiti potrà realizzarsi:

- da Comune a SdS o a Zone Distretto
- da Comune o da SdS/Zone Distretto ai Centri per l'Impiego
- da Comune o da SdS/Zone Distretto ai soggetti del Terzo Settore e Patronati operativi nell'ambito dell'intervento "Servizi sociali di sollievo Pronto Badante"
- da Comune/SdS/Zone Distretto/Centri per l'Impiego a privato cittadino



Elenchi, diffusione e comunicazione: cosa devono fare i Comuni e le SdS/Zone Distretto

Nell'ambito delle azioni volte a favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro per gli assistenti familiari

i Comuni:

- pubblicano negli spazi appositi gli elenchi degli assistenti familiari anche con dati di contatto in presenza di consenso espresso (diffusione)
- trasmettono gli elenchi alle SdS/Zone Distretto (comunicazione)

le SdS/Zone Distretto:

- trasmettono gli elenchi ai Centri per l'Impiego
- trasmettono gli elenchi ai soggetti del Terzo Settore e Patronati operativi nell'ambito dell'intervento "Servizi sociali di sollievo Pronto Badante"



L'accreditamento è obbligatorio quando la famiglia riceve un contributo da parte di Enti Pubblici



**Assegnazione risorse
per assistenza
domiciliare indiretta
(contributo badanti)
LRT 66/2008 e
DGR 370/2010**



**Risorse POR-FSE
finalizzate al sostegno
dei servizi di cura
domiciliare che finanziano
l'assunzione di un
assistente personale**



**Progetto Regionale
PRONTO BADANTE**

Analisi della LRT 82/2009

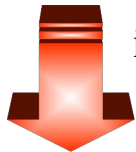
Art. 7, comma 1



Soggetti pubblici e privati, compresi enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona

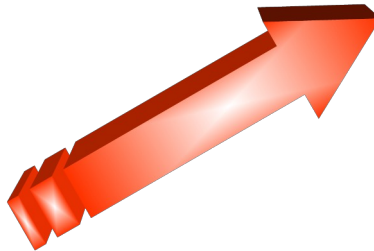


Dichiarazione
sostitutiva



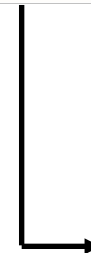
in ordine a:

possesso requisiti



**PROVVEDIMENTO DI
ACCREDITAMENTO**

COMUNE
*nel cui territorio la persona
giuridica ha sede operativa*



Elenco
erogatori
dei
servizi
accreditati



Accreditamento dei servizi Art 7 comma 2

Pre modifica

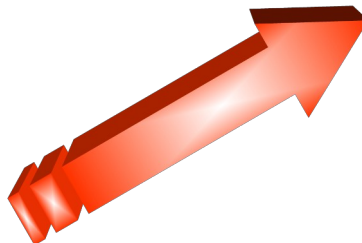
2. Gli operatori individuali sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5. Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive.

Gli operatori individuali previa verifica della regolarità formale dell'istanza, sono accreditati :

- ***a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva***
- ***a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall'art 3 comma 4 del DPR 28/12/2000 n. 445(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)***



Elenco
erogatori
dei
servizi
accreditati



modifica
normativa 2023

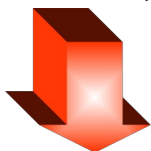
Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l'incontro tra domanda ed offerta da parte degli operatori individuali.

Analisi della LRT 82/2009

Art. 8



Soggetti accreditati,
di cui all'art. 7, comma 1

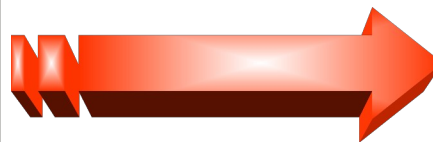


Verifica dell'attività svolta
e dei risultati raggiunti



INDICATORI

da trasmettere al:



COMUNE
competente
per il controllo

Costituzione
ORGANISMO DI CONTROLLO

Analisi della LRT 82/2009

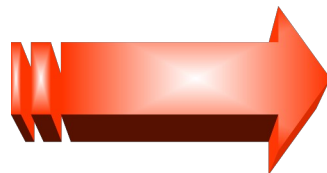
Art. 8



**I soggetti
accreditati
di cui all'art. 7,
comma 1,
effettuano
la verifica
dell'attività
svolta
e dei risultati
raggiunti,
a pena di
decadenza**



**Entro 1 anno
dall'accreditamento**



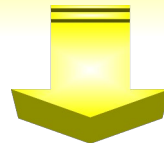
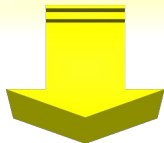
**e successivamente
ogni anno**

Analisi della LRT 82/2009

Art. 9



COMUNE



CONTROLLO

**anche a campione
sui soggetti di cui
all'art. 7, comma 1**



**Entro 90 gg.
dall'accreditamento**

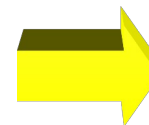


**Possesso
dei requisiti**

**CONTROLLO
su tutti i soggetti
di cui
all'art. 7, comma 1**



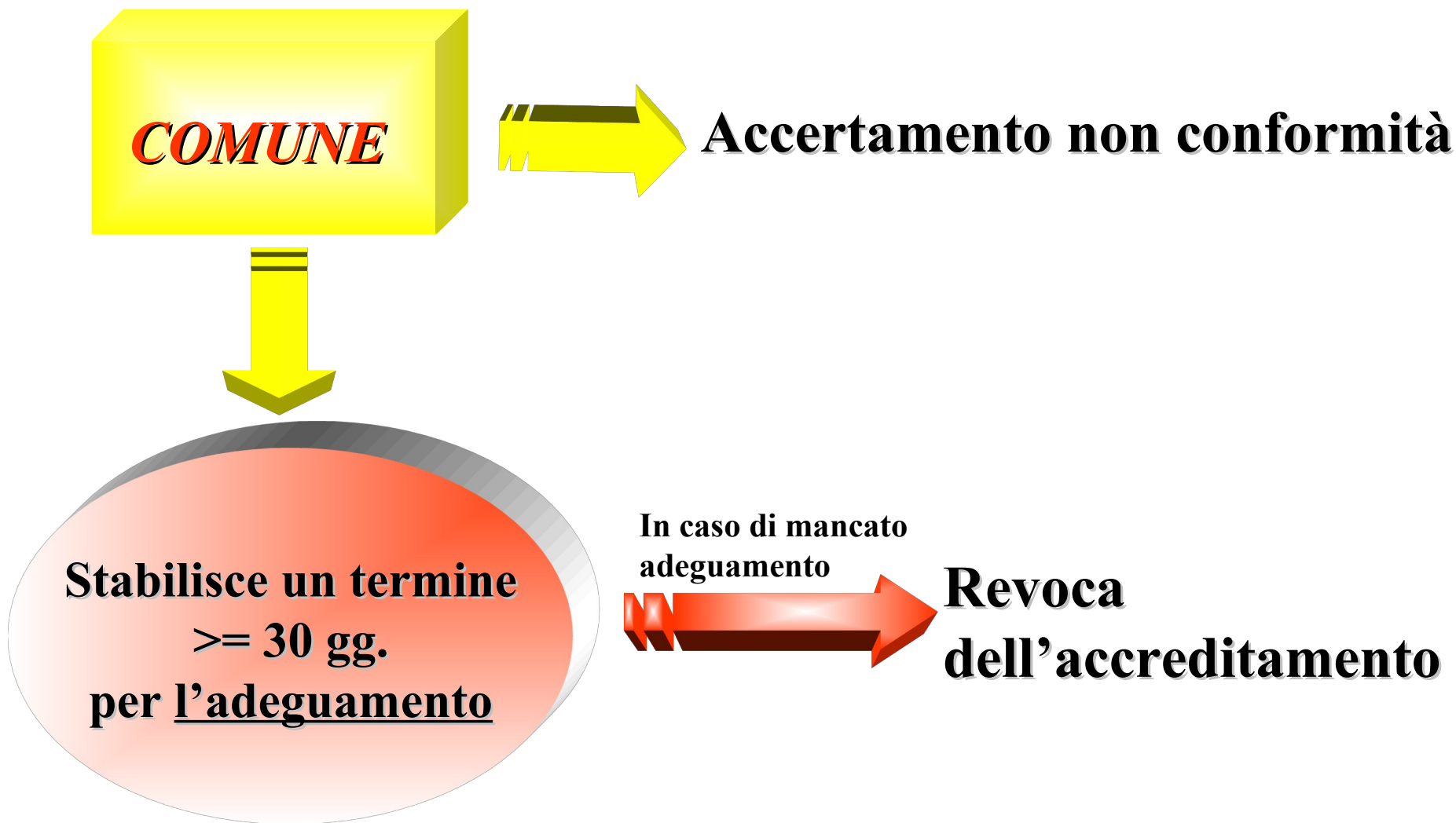
Ogni anno



- **Mantenimento requisiti**
- **Effettuazione verifica attività svolta e risultati raggiunti**

Analisi della LRT 82/2009

Art. 9



Novità - Modifica normativa 2023

Art. 9



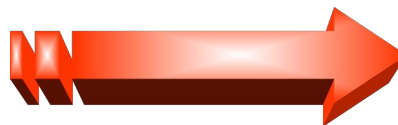
Pre modifica

1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall'accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.

Modificato

Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall'accreditamento.

**Non più presente
nella modifica alla
l.r 82/09**



Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.



L'accreditamento dei servizi decade automaticamente:

Se la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non viene trasmessa entro un anno dalla comunicazione di avvenuto adeguamento e successivamente con periodicità annuale

Se la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non viene trasmessa entro un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale



Aspetti della modifica della l.r 82/09 che riguardano l'accreditamento delle STRUTTURE

**Qualora la Giunta
riscontri irregolarità
relative all'autorizzazione lo
segnala al comune competente,
Invitandolo ad effettuare le
opportune verifiche**

**Qualora la struttura sia
nuovamente autorizzata a
seguito del trasferimento
in altra sede o di modifica
della tipologia di un servizio
erogato, sebbene già
accreditata, è tenuta a
richiedere nuovo
accreditamento**



Focus su aspetti della normativa di competenza comunale

- Trasmissione della documentazione a RT **esclusivamente** tramite cooperazione CART **per meri fini conoscitivi.**
- Necessità di un **provvedimento espresso** a conclusione del procedimento di accreditamento:
 - partecipazione a bandi/gare etc
 - controlli
- Istituzione di un **organo di controllo** - art 9 l.r. 82/2009 -

Accreditamento dei servizi – Art. 7

SOPPRESSA la trasmissione da parte dei comuni: “L’elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 11”.



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**